



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 70 DEL 06/07/2015

Oggetto: Riconoscimento di pratiche di pascolo come uso o consuetudine locale ed identificazione delle aree regionali interessate ai sensi del comma 5 art. 2 del Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

VISTO il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

VISTO il Decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 avente ad oggetto disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

VISTO il Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015 avente ad oggetto disposizioni modificative ed integrative del Decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

VISTA la nota della Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione n. prot. 0076174 del 9 marzo 2015 nella quale, ai sensi dell'art. 2 comma 4 e dell'art. 3 comma 4 del Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015, si è determinato di derogare ai criteri minimi di pascolamento di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015.

PREMESSO CHE:

- L'art 4, paragrafo 1, lettera h) del Reg UE 1307/2013 stabilisce la seguente definizione di "*prato permanente e pascolo permanente*" (congiuntamente denominati "prato permanente"): "*terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio*";

- Con l'approvazione del Decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013" recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, sono state operate le scelte sulle modalità di applicazione della riforma dei pagamenti diretti.

- Con il Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015 "Disposizioni modificative ed integrative del Decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013" sono state definite modalità applicative relativamente al mantenimento delle superfici agricole, all'attività agricola minima e alle aree di interesse ecologico che i richiedenti il Pagamento unico dovranno osservare sulle superfici dichiarate nella Domanda unica.

- Tra le scelte operate dall'Italia rientra quella di non applicare limiti all'utilizzo dei diritti all'aiuto sulle superfici a pascolo in zone con condizioni climatiche difficili e su superfici di bassa resa (pascoli magri), allo scopo di salvaguardare gli interessi socio-economici delle popolazioni montane, considerato che in tali aree il settore agricolo ha un peso economico più rilevante e che il pascolamento garantisce la conservazione del pascolo in quota e dei paesaggi tradizionali.

- Relativamente a queste superfici, con il Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015, sono state definite le modalità di pascolamento delle superfici montane attribuendo alle Regioni e Province autonome competenti per territorio la possibilità di prevedere eventuali usi e consuetudini che ammettano l'impiego anche di capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente la Domanda unica.

- Più precisamente per quanto previsto al comma 5 dell'articolo 2, la Regione o Provincia autonoma competente deve comunicare il provvedimento di riconoscimento di tale pratica di pascolo, con i relativi identificativi catastali delle superfici interessate, secondo le modalità previste all'articolo 13 del Decreto ministeriale n. 1420, all'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

- Nel territorio calabrese, nelle aree montane e costiere, sono presenti estese superfici tradizionalmente pascolate da animali di proprietà del conduttore o, tanto in parte quanto esclusivamente, anche da animali di proprietà di terzi.

- Tale pratica costituisce una più generale modalità di carico che può, di anno in anno, essere adottata e che sfugge ad una catalogazione dei territori in cui è praticata e/o delle persone fisiche o giuridiche che la praticano, risultando all'uopo in itinere la individuazione puntuale dei riferimenti catastali dei territori interessati.

Tutto quanto sopra premesso

D E C R E T A

1. Di comunicare ai sensi del comma 5 articolo 2 del Decreto ministeriale n.1420 del 26 febbraio 2015 che nelle aree montane e costiere del territorio regionale l'attività di pascolamento viene effettuata tradizionalmente, secondo gli usi e consuetudini locali, da animali di proprietà del conduttore o di allevatori terzi e che tali pratiche costituiscono un elemento essenziale ai fini della conservazione dei pascoli e dei paesaggi tradizionali.

2. Che il pascolamento con animali di terzi costituisce quindi una forma tradizionale di pascolo locale attuata sull'intero territorio montano e costiero regionale.

3. Che tale pratica si deve ritenere riferita alle superfici di seguito elencate:

- a. **Aree svantaggiate montane;**
- b. **pascoli ubicati in zone di macchia mediterranea;**
- c. **Pascoli ubicati al di sopra dei 500 metri a livello del mare.**

4. Che rientrano nelle categorie di cui al punto 3) che precede le seguenti superfici:

- Prati permanenti:

o superfici sfalciate e normalmente non pascolate o pascolate solo successivamente allo sfalcio;

o prati con tara (superfici sfalciate o la cui superficie adibita alla produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio sia inferiore al 95% della superficie totale della parcella) ai sensi dell'art. 10 del Reg. (UE) 640/2014 e con le proporzioni stabilite all'art. 7 del decreto n. 6513 del 18/11/2014;

- Pascoli permanenti: pascoli permanenti (ovvero superfici normalmente adibite al pascolamento e non sfalciate) ivi inclusi anche i pascoli con tara (superfici pascolate la cui superficie adibita alla produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio sia inferiore al 95% della superficie totale della parcella) ai sensi dell'art. 10 del Reg. (UE) 640/2014 e con le proporzioni stabilite all'art. 7 del decreto n. 6513 del 18/11/2014.

- Superfici individuate nel SIPA in cui l'erba e altre piante erbacee da foraggio sono presenti almeno nella percentuale del 30%(ai sensi dell'art. 7, comma 9, lettera d) del decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 come integrato dall'art 14 del decreto ministeriale n 1420 del 26 febbraio 2015).

5. Di comunicare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) ed f) del decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 che ogni superficie adibita a pascolo del territorio regionale calabrese dove non sono predominanti erba o altre piante erbacee da foraggio è da considerarsi quale superficie dove si applica una pratica locale tradizionale consolidata ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera h) del Reg.(UE) 1307/2013 e dell'art. 7 lettera a) del Reg.(UE) n. 639/2014. Le superfici sulle quali sono applicate le pratiche locali tradizionali consolidate e dove non sono tradizionalmente predominanti "erba e altre piante erbacee da foraggio" sono individuate nel SIPA come superfici dove comunque l'*"erba e altre piante erbacee da foraggio"* sono presenti almeno nella percentuale del 30%; unicamente tali superfici concorrono alle superfici di cui all'art. 7, comma 9, lettera d) del decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 come integrato dall'art. 14 del decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015.

6. Di stabilire, attesa la facoltà in capo alla Regione di derogare ai criteri minimi di pascolamento di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015, disponendone i seguenti:

- turno di pascolamento non inferiore a giorni 45;
- carico UBA/Ha pari a 0,2.

ribadendone altresì l'applicabilità alle superfici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e f), del decreto ministeriale n 6513 del 18 novembre 2014 (prati e pascoli permanenti - pascoli magri).

7. Di comunicare che sono presenti sul territorio regionale superfici rientranti nella tipologia di cui all'art. 3, comma 7 del decreto n. 1420 del 26 febbraio 2015, le quali in considerazione delle condizioni climatiche, ambientali, orografiche e per la ridotta produttività, risultano normalmente non pascolate, e sfalciate ad anni alterni.

8. Di provvedere all'immediata richiesta alla Sin SpA di comunicare i riferimenti catastali del territorio montano e costiero di cui al punto 4 che precede, onde procedere all'inoltro presso l'organismo di coordinamento - Agea – di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, entro il termine previsto all'articolo 13 del Decreto ministeriale 26 febbraio 2015.

9. Di riservarsi, sulla base delle elaborazioni di cui al punto che precede, di puntualizzare con maggiore precisione le informazioni da trasferire all'organismo di coordinamento anche a seguito di ulteriori attività ricognitive di natura tecnica ed amministrativa.

10. Di prevedere sin da ora che le risultanze delle attività di cui ai punti 8) e 9) che precedono costituiranno la base dati sulla quale si opererà per la campagna agraria 2016.

11. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

12. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
13. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

On. Gerardo Mario Oliverio

Gerardo Mario Oiliverio